

Regolamento per il sussidiamento degli abbonamenti dei mezzi pubblici di trasporto¹⁾
(del 9 maggio 1994)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

visto il messaggio municipale No. 692/94 del 30 marzo 1994;

d e c r e t a:

- Istituzione e scopo** **Art. 1⁵⁾** Il presente regolamento istituisce e disciplina la partecipazione Comunale alle spese di abbonamento dei mezzi di trasporto pubblici nell'intento di favorire l'uso degli stessi quale contributo alla protezione dell'ambiente.
- Campo d'applicazione** **Art. 2** Il presente regolamento si applica a tutti i mezzi pubblici di trasporto operanti nel Cantone.
- Abbonamenti sussidiati** **Art. 3⁶⁾** Sono sussidiabili gli abbonamenti Arcobaleno di 2a classe.
- a) in generale²⁾**
- b) in particolare** **Art. 3a⁴⁾** sono inoltre sussidiabili:
- a) gli abbonamenti metà prezzo delle FFS (sia annuali, sia estesi su più anni)
- b) ...⁷⁾
- c) l'abbonamento generale (AG) delle FFS (escluso AG cane e AG trasferibile)
- Beneficiari** **Art. 4³⁾** Possono beneficiare del sussidio le persone che hanno eletto il loro domicilio nel Comune di Sorengo da almeno dodici mesi e che:
- a) sono agli studi, in formazione, o seguono un percorso di riqualifica professionale;
- b) percepiscono una rendita AVS/AI o AGI
- Richieste** **Art. 5** ¹La richiesta di sussidio dev'essere formulata alla Cancelleria comunale mediante la presentazione del o degli abbonamenti per i quali si richiede la partecipazione.
- ²La richiesta dev'essere presentata entro un mese dall'inizio della validità dell'abbonamento. Richieste tardive non sono considerate.⁸⁾
- Commisurazione del sussidio** **Art. 6³⁾** Il sussidio è definito sulla base del reddito determinante del nucleo familiare nelle seguenti proporzioni:

Reddito fino a Fr.	Sussidio
40'200.--	80 %
50'900.--	50 %
66'900.--	25 %

1) Titolo modificato con decisione CC 15 dicembre 2009; in vigore dal 19 gennaio 2010

2) Nota marginale introdotta con decisione CC 15 dicembre 2009; in vigore dal 19 gennaio 2010

3) Art. modificato con decisione CC 15 dicembre 2009; in vigore dal 19 gennaio 2010

4) Art. introdotto con decisione CC 15 dicembre 2009; in vigore dal 19 gennaio 2010

5) Art. modificato con decisione CC 17 dicembre 2014; in vigore dal 18 marzo 2015

6) Art. modificato con decisione CC 17 dicembre 2014; in vigore dal 18 marzo 2015; precedente modifica: CC 15 dicembre 2009

7) Lett. abrogata con decisione CC 17 dicembre 2014; in vigore dal 18 marzo 2015

8) Cpv. introdotto con decisione CC 17 dicembre 2014; in vigore dal 18 marzo 2015

Aggiornamento dei limiti di reddito

Art. 7¹⁾ ¹Gli effetti del rincaro sono compensati integralmente mediante pari adeguamento dei limiti di reddito. Le somme devono essere arrotondate ai Fr. 100.-- più vicini.

²Il Municipio decide l'adeguamento all'inizio di ogni periodo fiscale quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato del 3 per cento dall'entrata in vigore del presente regolamento o dall'ultimo adeguamento. E' determinante l'indice del mese di settembre precedente l'inizio del periodo fiscale.³⁾

Base di calcolo
a. domiciliati

Art. 8¹⁾ Per i domiciliati il reddito determinante corrisponde al reddito imponibile risultante dall'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

b. dimoranti

Art. 9¹⁾ Per i dimoranti tassati alla fonte il reddito determinante è quello fornito dall'ufficio cantonale imposte alla fonte secondo le relative tabelle di conversione del reddito lordo.

Cumulo dei redditi nella stessa economia domestica

Art. 9a²⁾ ¹In presenza di più soggetti fiscali all'interno del medesimo nucleo familiare (economia domestica) i relativi redditi vengono cumulati ai fini della definizione del reddito determinante.

²Richiedenti che per ragioni di studio o di lavoro hanno un'economia domestica separata fuori comune vengono considerati appartenenti al nucleo familiare determinante per la sussistenza del domicilio a Sorengo.³⁾

Esclusione
a. assoluta

Art. 10 Sono escluse dal beneficio del sussidio le famiglie a carico della pubblica assistenza o di altre istituzioni nella misura in cui detti enti garantiscono l'assunzione degli oneri previsti dal presente regolamento.

b. per decisione

Art. 11 ¹Allorché il Municipio constata il prolungato mancato uso del mezzo di trasporto sussidiato può escludere l'interessato dal beneficio di sussidi futuri.

²Il periodo dell'esclusione dal diritto al sussidio dev'essere determinato e, in ogni caso, non può essere superiore ad un anno.

Assunzione degli oneri

Art. 12 Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei sussidi per i mezzi di trasporto pubblici sono posti a carico della gestione corrente e iscritti in un'apposita voce contabile.

Rimedi giuridici

Art. 13 ¹Contro le decisioni prese in applicazione del presente regolamento è proponibile il reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

²Le decisioni su reclamo sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale.

Entrata in vigore

Art. 14 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica ed entra in vigore il 1° settembre 1994.

1) Art. modificato il 17 marzo 1997; in vigore dal 17 marzo 1997

2) Art. introdotto con decisione CC 15 dicembre 2009; in vigore dal 19 gennaio 2010

3) Cp.v. introdotto con decisione CC 17 dicembre 2014; in vigore dal 18 marzo 2015